

Articolo 134.

Beni paesaggistici.

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 [\(189\)](#);
- b) le aree di cui all'articolo 142 [\(190\)](#);
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 [\(191\)](#).

[\(189\)](#) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

[\(190\)](#) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

[\(191\)](#) Lettera così modificata prima dall'*art. 4, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e poi dal numero 3) della lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.
